

Associazione di Promozione Sociale

"EIMI A.P.S."

Ente Terzo Settore

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale, "EIMI A.P.S.", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Pistoia.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Oggetto e finalità

5. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- organizzazione di attività e iniziative di promozione atte a favorire il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità intellettiva nella società e nel mondo del lavoro, prevedendo l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale anche con assistenza diretta di tipo domiciliare ed esterna e forme di collaborazione per la predisposizione di corsi di formazione professionale, con il mondo imprenditoriale produttivo;
- promuovere percorsi educativi verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative confrontandosi con le esperienze internazionali, per promuovere ed

eventualmente organizzare servizi adeguati per rispondere alle esigenze individuali rispettando le potenzialità di ciascun individuo;

- creare percorsi di inserimento lavorativo per giovani, immigrati, persone in stato di disabilità o in stato di bisogno;
- promuovere la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo
- creare spazi laboratoriali aperti a tutti che mirino alla socializzazione, inclusione e che valorizzino l'espressività artistica.
- creare iniziative di sensibilizzazione su tematiche sociali (ecologia, inclusione, socializzazione, violenze di genere etc.
- promozione di corsi di formazione con la collaborazione di esperti esterni su varie tematiche e discipline
- organizzazione di attività culturali.
- patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio di amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. I soci minorenni potranno svolgere la propria attività all'interno dell'associazione, sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. Gli Associati si distinguono in:

A. Associati ordinari: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Associati Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

C. Associati Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo delle attività istituzionali dell'associazione; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e /o moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 7 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;

- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. organo di controllo.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- d) la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b) lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 2 (due) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail con conferma di ricezione almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Art. 16 – Organo di controllo

All'Organo di Controllo, quando previsto dalla normativa vigente, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. L'assemblea può nominare un unico revisore oppure procedere alla nomina di un collegio di tre revisori dei conti. L'organo di controllo deve redigere la relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

L'organo di controllo, se nominato, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. L'organo di Controllo è rieleggibile.

Art. 17 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Esercizio finanziario e Bilancio sociale

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Libri sociali e registri contabili

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente

Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 21 - Scioglimento dell'associazione

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Clausola di conciliazione ed arbitrato.

Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e secondo le disposizioni del Regolamento di procedura di un Organismo di mediazione, iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

La presentazione della domanda di conciliazione non preclude comunque l'attivazione di procedure

cautelari.

Per l'arbitrato eventuale, in caso di mancata mediazione, la parte più diligente farà richiesta di nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale competente.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Guido Tanceta

B. J.

James V.

James V.

Sebel C.

C. R.

Ric. K.

h c